



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

Riccardo ROCCASALVA

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
46	12/05/2026	208	02	02

Oggetto:

Ordinanza di archiviazione ai sensi dell'art. 18 legge 689/1981 e dell'art. 8 L.R. 13/1983.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- che è stato elevato e notificato in data 11/11/2025 processo verbale di accertamento, contestazione e sequestro amministrativo n. 156/2025/0036 acquisito al prot. regionale n. 0659346 del 26/11/2025 dalla Guardia di Finanza Compagnia Torre del Greco – Nucleo Mobile - a carico del Sig. *OMISSIS* *OMISSIS*, nato a ***OMISSIS*** il **OMISSIS* e residente in *****OMISSIS***** al ****OMISSIS*** n. *OMISSIS*, in quanto Torre del Greco al *OMISSIS* *OMISSIS* n. *OMISSIS*esercitava l'attività di meccanico riparatore di veicoli presso un locale ospitante un'officina meccanica “senza aver presentato denuncia di inizio attività alla Camera di Commercio - Industria ed Artigianato di Napoli” in violazione “dell'art 10, comma 2 della legge nr122 del 05/02/1992 (modificata dalla Legge 27 dicembre 20217 nr. 205 in relazione alla meccatronica);
- che in data 11/11/2025 è stato disposto sequestro amministrativo, acquisito al prot. reg. n. 0659346/2025 del 26/11/2025, dal medesimo Organo di vigilanza per le attrezzature e le strumentazioni specificate nel suddetto verbale, che sono state affidate in custodia giudiziaria al Sig. *****OMISSIS***** presso *****OMISSIS***** in ****OMISSIS****;

PREMESSO ALTRESÌ che

- il trasgressore, per il tramite del suo legale Avv. *****OMISSIS***** inviava, a mezzo pec, allo scrivente ufficio, scritti difensivi ex art. 18 della legge 689/1981, acquisiti al prot. regionale n. 0650969/2025 del 24/11/2025, con i quali lo stesso, negando l'esercizio dell'attività contestata, chiedeva il dissequestro e la conseguente restituzione delle attrezzature “trattandosi di materiale inutilizzabile, deteriorato e privo di valore economico”, l'annullamento del verbale di accertamento per “insussistenza dell'illecito amministrativo contestato”;
- per esigenze istruttorie, l'istanza di dissequestro veniva rigettata con decreto dirigenziale n. 28 del 03/12/2025, notificato alla parte, a mezzo pec, per il tramite del difensore Avv. *OMISSIS* in data 04/12/2025;
- il trasgressore, per il tramite del suo legale Avv. *****OMISSIS***** reiterava l'istanza di dissequestro delle attrezzature, acquisita al prot. regionale n. 0692109/2025 del 09/12/2025, “ai soli fini della loro immediata distruzione trattandosi di materiale: privo di valore economico, deteriorato e inutilizzabile, già destinato allo smaltimento dal sig. Formisano, non idoneo alla reiterazione dell'illecito contestato”;
- ai fini dell'istruttoria lo scrivente ufficio chiedeva le controdeduzioni all'Autorità verbalizzante; le stesse venivano inviate ed acquisite al prot. regionale n. 0697142/2025 del 10/12/2025. Nelle controdeduzioni i verbalizzanti, non solo confermavano l'operatività dell'attività illecita esercitata dal sig. *OMISSIS*, ma inviavano, anche, rilievi fotografici fatti in sede di sequestro sia dell'attrezzatura che di una autovettura sollevata sul ponte ed in lavorazione;
- in data 16/12/2025 lo scrivente ufficio disponeva il rigetto della reiterata istanza di dissequestro, acquisito al prot. regionale n. 0715858/2025, notificandolo a mezzo pec al trasgressore per il tramite del difensore Avv. *OMISSIS*;
- l'organo ispettivo ha contestato con PV n. 156/2025/0036 del 11/11/2025 l'attività di meccanico riparatore di veicoli presso un locale ospitante un'officina meccanica “senza aver presentato denuncia di inizio attività alla Camera di Commercio - Industria ed Artigianato di Napoli” in violazione “dell'art 10, comma 2 della legge nr122 del 05/02/1992 (modificata dalla Legge 27 dicembre 20217 nr. 205 in relazione alla meccatronica);

RILEVATO che

- lo scrivente ufficio non è competente per il mancato deposito della prescritta dichiarazione di inizio attività in quanto le competenze sanzionatorie del predetto ufficio, ai sensi dell'art. 16 commi 7-bis e 7-ter della legge regionale n. 11/2015, per i profili afferenti alle violazioni amministrative in materia di artigianato, si limitano alla mancata

iscrizione del trasgressore nella sezione speciale del Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di commercio competente per territorio;

CONSIDERATO che

- l'art. 10 comma 2 della legge 122/1992 sanziona in modo chiaro e specifico la mancata iscrizione al Registro delle Imprese da parte di meccatronici (meccanici-motoristi ed elettrauti), carrozzieri, gommisti;
- nel verbale di accertamento veniva indicata, erroneamente, al trasgressore il pagamento della sanzione in misura ridotta pari ad € 5.164,00 quale sanzione amministrativa da pagare per la violazione contestata, in quanto la predetta sanzione deve essere applicata, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge 122/1992, in caso mancata iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di commercio competente per territorio;

DATO ATTO che

- l'erronea indicazione della norma violata nel verbale di accertamento e di contestazione dell'illecito amministrativo produce una situazione di incertezza sulla norma presuntivamente violata dal trasgressore e, di conseguenza, sull'entità della sanzione, investendo quindi un elemento essenziale dell'accertamento;

RITENUTO

- che alla luce di quanto sopra evidenziato sussistano i presupposti per procedere all'archiviazione del procedimento sanzionatorio a carico del Sig. *OMISSIS* *OMISSIS*, nato a ***OMISSIS*** il **OMISSIS* e residente in *****OMISSIS***** al ****OMISSIS*** n. *OMISSIS*, in quanto l'erroneo richiamo, nel PV di contestazione, dei riferimenti normativi violati, ha comportato una erronea contestazione e sanzione che ha investito un elemento essenziale dell'accertamento;

VISTO

- la legge n. 689/1981 recante "Modifiche al sistema penale", che disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative;
- il D.P.R. 22/07/1982, n. 571 che detta norme per l'attuazione degli articoli degli artt. 15 e 17 della legge 689/1981, in merito alle modalità con cui si opera il sequestro di cose;
- la legge regionale 10/01/1983, n. 13 che reca "*Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o Enti delegati o subdelegati*";
- la legge n. 122 del 5/2/1992, come modificata dalla Legge 224/2012, che detta disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e delle attività di autoriparazione;
- l'art. 10 del D.P.R. 558/1999 che reca disposizioni in materia di imprese di autoriparazione;
- la legge n. 224/2012, recante "Modifica alla disciplina dell'attività di autoriparazione" così come modificata dalla legge 26/2026 che ha convertito in legge il D.L.200/2025 recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi;
- la circolare del 6.2.2002, prot. 501656, del Ministero delle Attività Produttive, Direzione Generale per il Commercio, le Assicurazioni ed i Servizi, in caso di imprese Artigiane, che individua la Regione quale Autorità preposta alla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della legge n.122 del 5/2/1992, nonché a ricevere e a decidere in merito alle istanze di dissequestro;

RICHIAMATA

- la legge regionale n. 6 del 15 maggio 2024, avente ad oggetto: "Ordinamento e organizzazione degli uffici della Giunta Regionale" ha approvato il nuovo modello di organizzazione degli uffici regionali;

- la D.G.R. n. 408/2024, che ha definito le attività e l'articolazione in Settori e Unità operative dirigenziali semplici delle strutture amministrative apicali e, pertanto, le competenze della UOD 50.02.02 "Attività artigianali, commerciali distributive, cooperative e relative attività di controllo oltre alla Tutela dei consumatori" sono confluite nella UOS 208.02.02 "Commercio, artigianato, Osservatorio prezzi – Fiere e Mercati – Risorse termali e minerarie" nell'ambito "Settore Attrazione Investimenti e Regolazione dei Mercati" della Direzione Generale Sviluppo delle Attività Produttive;
- il D.P.G.R.C. n. 220/2025 che, in attuazione della D.G.R. n. 589/2025, ha conferito l'incarico dirigenziale della UOS "Commercio, artigianato, Osservatorio prezzi – Fiere e Mercati – Risorse termali e minerarie" al Dott. Riccardo Roccasalva. Alla predetta UOS sono stati attribuiti i procedimenti sanzionatori in materia di artigianato ex Legge 443/1985 ed ex Legge 122/1992.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla UOS 208.02.02 della Direzione Generale Sviluppo delle Attività Produttive e dalle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente U.O.S. 208.02.02 "Attività artigianali, commerciali e distributive - Cooperative e relative attività di controllo - Tutela dei consumatori", mediante la sottoscrizione del presente provvedimento, in uno alla formale dichiarazione relativa all'obbligo di astensione in caso di conflitti di interessi, resa ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/1990 dal responsabile del procedimento e dal Dirigente medesimo.

DISPONE

- per tutto quanto sopra esposto, che qui si intende integralmente richiamato, di dover procedere all'archiviazione del procedimento sanzionatorio a carico del Sig. *****OMISSIS*****, nato a ***OMISSIS*** il **OMISSIS* e residente in *****OMISSIS***** al ****OMISSIS*** n. *OMISSIS* – C.F. *****OMISSIS*****, stante l'erroneo richiamo, nel PV di contestazione, dei riferimenti normativi violati, che ha comportato una erronea contestazione e sanzione relativamente a un elemento essenziale dell'accertamento.

DISPOSIZIONI PER LA NOTIFICA

Si dispone che il presente atto venga notificato:

- al sig. *****OMISSIS*****, nato a ***OMISSIS*** il **OMISSIS* e residente in *****OMISSIS***** al ****OMISSIS*** n. *OMISSIS* – C.F. *****OMISSIS***** per il tramite del suo legale Avv. *****OMISSIS***** a mezzo pec: *****OMISSIS*****
- all'Avv. *****OMISSIS*****, in qualità di difensore del sig. *****OMISSIS*****, a mezzo pec: *****OMISSIS*****.
- alla Guardia di Finanza Compagnia Torre del Greco – Nucleo Mobile a mezzo pec na1560000p@pec.gdf.it per gli adempimenti consequenziali;

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 legge n. 241/1990 è la dott.ssa Maria Cetara contattabile ai seguenti recapiti: tel. 081/7966941 – PEC ufficiosanzioni@pec.regione.campania.it.

La suddetta dott.ssa Maria Cetara in qualità di Responsabile del Procedimento dichiara che l'incarico dell'effettuazione delle attività istruttorie ha proceduto all'istruttoria relativa al provvedimento in oggetto; che la relativa procedura è stata correttamente eseguita; che le dichiarazioni in merito agli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi, ai sensi dell'art.6-bis della legge 241/1990 e dell'art. 6 co. 2 D.P.R. 62/2013, secondo le modalità disposte

dalla Circolare 1/2023 - PG/2023/309052 del 16.6.2023 del Responsabile per la prevenzione della corruzione e Responsabile della trasparenza della Giunta regionale della Campania, sono state rese con nota prot. n. 0685076/2025 del 04/12/2025 e attesta la regolarità dell'istruttoria compiuta della stessa alle leggi e regolamenti.

Si dispone la trasmissione del presente provvedimento:

- alla Segreteria di Giunta;
- all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione "Casa di Vetro" del portale istituzionale;
- alla Guardia di Finanza Compagnia Torre del Greco – Nucleo Mobile

Il Funzionario amministrativo
Maria Cetara <i>(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)</i>

Riccardo ROCCASALVA

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa